



CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO



Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale

21 Dicembre 2001

A/RES/56/212 Codice Mondiale di Etica del Turismo

L'Assemblea Generale,

Facendo riferimento alla sua risoluzione 32/156 del 19 Dicembre 1977, attraverso la quale ha approvato l'Accordo sulla Cooperazione e le Relazioni tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale del Turismo,

Riaffermando il paragrafo 5 della risoluzione 36/41 del 19 Novembre 1981, nel quale si decide che l'Organizzazione Mondiale del Turismo può partecipare, su base continuativa, ai lavori dell'Assemblea Generale in aree che siano di interesse a questa organizzazione,

Richiamando la Dichiarazione di Manila sul Turismo Globale del 10 Ottobre 1980 adottata sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (1), la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo (2) e l'Agenda 21 (3) adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 14 Giugno 1992, e prendendo nota della Dichiarazione di Amman sulla Pace attraverso il Turismo adottata al Summit Mondiale sulla pace attraverso il Turismo del 11 Novembre 2000,

Considerando che la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile, nella sua settima sessione, tenuta nell'Aprile del 1999, ha espresso interesse verso un codice mondiale di etica del turismo e ha invitato l'Organizzazione Mondiale del Turismo a considerare la partecipazione nello sviluppo, l'implementazione e il monitoraggio di un codice mondiale di etica del turismo (5) di gruppi maggiori e informati,

Ricordando la risoluzione 53/200 del 15 Dicembre 1998 in occasione della proclamazione del 2002 Anno Internazionale dell'Ecoturismo, in cui, inter alia, si riafferma la risoluzione 1998/40 del 30 Luglio 1998 sul Consiglio Economico e Sociale, riconoscendo il supporto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per l'importanza dell'ecoturismo, in particolare la designazione dell'anno 2002 quale Anno Internazionale dell'Ecoturismo, nel portare a una migliore comprensione reciproca in ogni luogo, conducendo ad una maggiore consapevolezza del ricco retaggio di varie civiltà e causando un maggiore apprezzamento dei valori inerenti alle diverse culture, contribuendo in questo modo alla pace mondiale,

Riconoscendo l'importante ruolo e dimensione del turismo come strumento positivo verso l'alleviamento della povertà e il miglioramento della qualità della vita per tutte le persone, il suo potenziale contributo allo sviluppo economico e sociale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e il suo emergere come forza vitale per la promozione della comprensione, della pace e della prosperità internazionale,

1. Prende nota con interesse del Codice Mondiale di Etica del Turismo adottato alla tredicesima sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che delinea i principi per guidare lo sviluppo del turismo e serve da cornice di riferimento per i diversi soggetti coinvolti nell'industria del turismo, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto negativo del turismo sull'ambiente e sul retaggio culturale e al contempo massimizzare i benefici del turismo promuovendo uno sviluppo sostenibile e un alleviamento della povertà così come la comprensione tra le nazioni,

2. Enfatizza la necessità di promuovere un turismo responsabile e sostenibile che possa essere benefico per ogni settore della società,

3. Invita i Governi e gli altri soggetti coinvolti nell'industria del turismo a considerare l'introduzione dei contenuti del Codice Mondiale di Etica del Turismo in leggi, regolamenti e attività professionali rilevanti, e, in questo senso, riconosce con gratitudine gli sforzi già compiuti e le misure già prese da alcuni Stati,

4. Incoraggia l'Organizzazione Mondiale del Turismo a promuovere un seguito efficace al Codice Mondiale di Etica del Turismo, con il coinvolgimento di soggetti rilevanti nel settore del turismo,

5. Richiede al Segretario - Generale di seguire gli sviluppi legati all'implementazione della seguente risoluzione basata sui rapporti dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e a fare rapporto successivamente all'Assemblea Generale nella sua cinquantanovesima sessione.

CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO

adottato mediante risoluzione A/RES/406(XII) alla tredicesima Assemblea Generale della OMT (Santiago, Chile, 27 Settembre - 1 Ottobre 1999)

Preambolo

Noi, Membri dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), rappresentanti dell'industria turistica mondiale, delegati degli Stati, dei territori, delle imprese, delle istituzioni e degli organismi che sono riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile, questo 1 ottobre 1999,

Riaffermando gli obiettivi enunciati nell'articolo 3 dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e consapevoli del ruolo "decisivo e centrale" di questa Organizzazione, così come riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel promuovere e sviluppare il turismo allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità così come al rispetto universale ed all'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a beneficio di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Fermamente convinti che il turismo, attraverso i contatti diretti, spontanei e non mediati che genera tra uomini e donne di culture e stili di vita differenti, rappresenta una forza vitale al servizio della pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo,

Attenendoci ad una logica tesa a conciliare la tutela ambientale, lo sviluppo economico e la lotta contro la povertà in maniera sostenibile, così come formulata dalle Nazioni Unite nel 1992, in occasione dello "Earth Summit" di Rio de Janeiro, ed espressa nel Programma d'azione 21, adottato in quella circostanza,

Tenendo in considerazione la crescita rapida e continua dell'attività turistica, sia passata che prevista, determinata da motivi di piacere, affari, cultu-

ra, religione o salute, e tenuto conto dei suoi potenti effetti, positivi e negativi, sull'ambiente, l'economia e la società dei paesi sia di provenienza che di accoglienza, sulle comunità locali e le popolazioni autoctone, così come sulle relazioni e gli scambi internazionali,

Mirando alla promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile nell'ambito del diritto di tutte le persone di utilizzare il proprio tempo libero per fini di piacere o di viaggio, e nel rispetto delle scelte delle società di tutti i popoli,

Convinti altresì che l'industria turistica mondiale nel suo complesso abbia molto da guadagnare dall'operare in un ambiente che favorisca un'economia di mercato, l'impresa privata ed il libero commercio e che si impegni a ottimizzare i suoi effetti benefici in termini di creazione di benessere e occupazione,

Fermamente convinti inoltre che, a condizione che siano rispettati determinati principi e norme, un turismo responsabile e sostenibile non sia affatto incompatibile con la crescente liberalizzazione delle condizioni che regolamentano gli scambi di servizi e sotto la cui egida operano le imprese di questo settore, e che sia possibile riconciliare, in questo campo economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura al commercio internazionale e protezione delle identità sociali e culturali,

Considerando che, con un tale approccio, tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni di professionisti, operatori del settore, organizzazioni non governative e organismi di tutti i generi appartenenti all'industria del turismo, così come le comunità di accoglienza, i mezzi di comunicazione ed i turisti stessi - hanno responsabilità differenti anche se interdipendenti nello sviluppo sia individuale che sociale del turismo e che la formulazione dei diritti e dei doveri di ciascuno contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo,

Determinati, in linea con gli obiettivi

perseguiti dalla stessa Organizzazione Mondiale del Turismo mediante la risoluzione 364(XII) adottata in occasione dell'Assemblea Generale del 1997 (Istanbul), a promuovere una collaborazione sincera tra coloro che operano nel settore dello sviluppo turistico pubblico e privato e desiderando vedere una collaborazione e cooperazione dello stesso tipo estendersi, in maniera aperta ed equilibrata, alle relazioni tra i paesi di provenienza e di accoglienza e le loro rispettive industrie turistiche,

Dando seguito alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul turismo mondiale e del 1997 sull'Impatto Sociale del Turismo, così come alla Carta del Turismo e al Codice del Turista adottati a Sofia nel 1985 sotto l'egida dell'OMT,

Ritenendo tuttavia che questi strumenti debbano essere compensati da una serie di principi interdipendenti ai fini della loro interpretazione ed applicazione, sulla base dei quali coloro che prendono parte allo sviluppo del turismo dovranno improntare la propria condotta all'alba del XXI° secolo,

Utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e classificazioni applicabili ai viaggi, e specialmente le nozioni di "visitatore", "turista" e "turismo", così come adottate dalla Conferenza Internazionale di Ottawa, svoltasi dal 24 al 28 giugno 1991 e approvate nel 1993 dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite in occasione della sua XXVII sessione,

Riferendoci in particolare ai seguenti strumenti:

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
- Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 16 dicembre 1966;
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 16 dicembre 1966;
- Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo del 12 ottobre 1929;

- Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 e relative Convenzioni di Tokyo, L'Aia e Montreal;

- Convenzione sulle Strutture Doganali per il Turismo del 4 luglio 1954 e relativo Protocollo;

- Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 23 novembre 1972;

- Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale del 10 ottobre 1980;

- Risoluzione della VI Assemblea Generale dell'OMT (Sofia) sull'adozione della Carta del Turismo e del Codice del Turista del 26 settembre 1990;

- Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo del 26 gennaio 1990;

- Risoluzione della IX Assemblea Generale dell'OMT (Buenos Aires) riguardante in particolare l'agevolazione dei viaggi e la sicurezza e protezione dei turisti del 4 ottobre 1991;

- Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo del 13 giugno 1992;

- Accordo Generale sul Commercio di Servizi del 15 aprile 1994;

- Convenzione sulla Biodiversità del 6 gennaio 1995;

- Risoluzione dell'XI Assemblea Generale dell'OMT (Il Cairo) sulla prevenzione del Turismo Sessuale Organizzato del 22 ottobre 1995; Dichiarazione di Stoccolma contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini per fini Commerciali del 28 agosto 1996;

- Dichiarazione di Manila sull'impatto del Turismo sulla Società del 22 maggio 1997;

- Convenzioni e Raccomandazioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in mate-

ria di convenzioni collettive, proibizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, difesa dei diritti dei popoli autoctoni, uguaglianza di trattamento e non discriminazione sul posto di lavoro;

- affermiamo il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per motivi turistici;

afferriamo la nostra volontà di promuovere un sistema turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici saranno condivisi da tutti i settori della società nel contesto di un'economia internazionale aperta e liberalizzata, e adottiamo solennemente a tale fine i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.



Articolo 1

Il contributo del turismo alla comprensione e al rispetto reciproco tra i popoli e le società

1. La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all'umanità, in uno spirito di tolleranza e rispetto della diversità di credo religioso, filosofico e morale, rappresentano il fondamento e la conseguenza stessa di un turismo responsabile; i responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi dovranno rispettare le tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscere il loro valore.

2. Le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specificità e le tradizioni delle regioni e dei paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro leggi, usi e costumi.

3. Le comunità di accoglienza da una parte, ed i professionisti del posto, dall'altra, dovranno imparare a conoscere e rispettare i turisti che li visitano, ed informarsi sui loro stili di vita, gusti

e aspettative; l'educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuirà ad un'accoglienza ospitale.

4. E' compito delle autorità pubbliche di assicurare la protezione dei turisti e dei visitatori, così come dei loro beni; le stesse dovranno prestare un'attenzione speciale alla sicurezza dei turisti stranieri, in virtù di una loro possibile particolare vulnerabilità; dovrebbero facilitare l'introduzione di mezzi di informazione, di prevenzione, di protezione, assicurazione ed assistenza idonei alle loro necessità; ogni attentato, aggressione, rapimento o minaccia nei confronti di turisti o di altra persona che opera nell'ambito dell'industria turistica, così come la distruzione volontaria di strutture turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale dovrebbero essere severamente condannati e repressi conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

5. Quando in viaggio, turisti e visitatori dovranno astenersi dal commettere qualsiasi atto criminale o considerato come tale dalle leggi del paese visitato e dovranno altresì astenersi da qualsiasi condotta ritenuta offensiva o ingiuriosa da parte delle popolazioni locali, o ancora che può arrecare danno all'ambiente locale; dovrebbero inoltre astenersi dall'effettuare qualsiasi traffico di droga, di armi, di oggetti d'antiquariato, di specie protette nonché di sostanze e prodotti pericolosi o proibiti dalla normativa nazionale.

6. I turisti ed i visitatori hanno la responsabilità di prendere confidenza, anche prima della loro partenza, con le caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare; dovranno essere a conoscenza dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza inerenti ad ogni viaggio al di fuori del loro ambiente usuale e comportarsi in modo tale da ridurre questi rischi al minimo.



Articolo 2

Il turismo come mezzo di soddisfazione individuale e collettiva

1. Il turismo, l'attività più frequentemente associata al riposo, alla distensione, allo sport, all'accesso alla cultura e alla natura, dovrebbe essere pianificato e praticato come un mezzo privilegiato di soddisfazione individuale e collettiva; quando praticato con una sufficiente apertura mentale, rappresenta un fattore insostituibile di apprendimento personale, di tolleranza reciproca e di apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così come delle loro diversità.

2. Le attività turistiche dovrebbero rispettare l'uguaglianza degli uomini e delle donne; esse dovrebbero promuovere i diritti umani e, in particolare, i diritti individuali dei gruppi più vulnerabili, specialmente dei bambini, delle persone anziane o portatrici di handicap, delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone.

3. Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente al diritto internazionale, deve essere rigorosamente combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna dalle legislazioni nazionali dei paesi visitati e di quelli di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi ultimi sono perpetrati all'estero.

4. I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi culturali o linguistici costituiscono forme di turismo particolarmente interessanti che meritano di essere incoraggiate.

5. L'introduzione nei programmi di istruzione di un insegnamento sul valore degli scambi turistici, dei loro

benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi, dovrebbe essere incoraggiata.



Articolo 3

Il turismo, un fattore di sviluppo sostenibile

1. Tutti i responsabili dello sviluppo turistico dovranno salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali, con la prospettiva di una crescita economica sana, continua e sostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

2. Tutte le forme di sviluppo turistico che permettono di economizzare risorse naturali rare e preziose, in particolare l'acqua e l'energia, nonché di evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti dovrebbero essere privilegiate ed incoraggiate dalle autorità pubbliche, nazionali, regionali e locali.

3. Lo scaglionamento nel tempo e nello spazio dei flussi di turisti e visitatori, specialmente quelli derivanti dai congedi retribuiti e dalle vacanze scolastiche, così come una distribuzione delle ferie più equilibrata, dovrebbero essere incoraggiati così da ridurre la pressione dell'attività turistica sull'ambiente ed accrescere i suoi benefici nei confronti dell'industria turistica e dell'economia locale.

4. Le infrastrutture turistiche dovranno essere concepite e le attività turistiche programmate in modo tale da tutelare il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla biodiversità e da preservare le specie minacciate della fauna e della flora selvatiche; i responsabili dello sviluppo turistico, ed in particolar modo i professionisti, dovrebbero acconsentire all'imposizione di limitazioni o restrizioni alle loro attività allorché queste vengano esercitate in luoghi particolarmente sensibili: regioni desertiche,

polari o di alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide, idonee alla creazione di parchi naturali o di riserve protette.

5. Il turismo nella natura e l'ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolare arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e non eccedano la capacità di accoglienza dei siti.



Articolo 4

Il turismo, mezzo per utilizzare il patrimonio culturale dell'umanità e per contribuire al suo arricchimento

1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell'umanità; le comunità sui cui territori sono situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse.

2. Le politiche e le attività turistiche dovrebbero essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale che dovrebbero proteggere e tramandare alle generazioni future; un'attenzione particolare dovrà essere accordata alla conservazione e valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che dovrebbero essere ampiamente accessibili alle visite turistiche; l'accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati dovrebbe essere incoraggiato, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza pregiudicare le normali necessità di culto.

3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali dovranno essere utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, lo sviluppo e l'arricchimento di tale patrimonio.

4. L'attività turistica dovrebbe essere

concepita in modo tale da permettere ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che causare un loro impoverimento e standardizzazione.



Articolo 5

Il turismo, un'attività vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza

1. Le popolazioni locali dovrebbero prendere parte alle attività turistiche e condividere in modo equo i benefici economici, sociali e culturali che queste generano, con particolare riferimento alla creazione dell'occupazione diretta ed indiretta che ne consegue.

2. Le politiche turistiche dovrebbero essere applicate in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza dovrebbero mirare ad una loro integrazione, per quanto possibile, nel tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà essere accordata alla manodopera locale.

3. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo spesso rappresenta una rara opportunità di sviluppo alla luce di un declino delle attività economiche tradizionali.

4. I professionisti del turismo, in modo particolare gli investitori, dovranno effettuare degli studi sull'impatto dei loro progetti di sviluppo sull'ambiente e sul territorio naturale, secondo la normativa stabilita dalle autorità pubbliche; dovrebbero altresì fornire, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro programmi futuri con le relative ripercussioni pre-

vedibili ed incoraggiare il dialogo sul loro contenuto con le popolazioni interessate.



Articolo 6

Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico

1. I professionisti del turismo avranno l'obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno; dovrebbero assicurarsi che tutte le clausole contrattuali proposte ai loro clienti siano facilmente comprensibili per quel che concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano a fornire e l'indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di rescindere il contratto.

2. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, dovrebbero mostrare interesse, in collaborazione con le autorità pubbliche, per la sicurezza, la prevenzione di incidenti, la tutela sanitaria e dell'igiene alimentare di coloro che richiedono i loro servizi; parimenti, dovrebbero garantire la presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei; accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e corrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.

3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno al soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e dovrebbero permettere loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa.

4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, dovrebbero assicurarsi dell'esistenza dei meccanismi necessari per il rimpa-

trio dei turisti in caso di fallimento dell'impresa che ha organizzato il viaggio.

5. I Governi hanno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero incontrare durante il loro viaggio all'estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all'industria turistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori; pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autorità dei paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi dovrebbero essere allentati o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà.

6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi di informazione, compresi i mezzi moderni di comunicazione elettronica, dovrebbero fornire informazioni oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili ai consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione e commercio elettronico dovrebbero essere sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun modo favorire il turismo sessuale.



Articolo 7

Diritto al turismo

1. La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta

ed al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario; la sempre più estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazionale dovrebbe essere considerata come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del tempo libero e non dovrà essere ostacolata in alcun modo.

2. Il diritto di tutti al turismo deve essere considerato come il corollario del diritto al riposo ed al divertimento, in modo particolare del diritto ad una limitazione ragionevole delle ore di lavoro e a congedi periodici retribuiti, ai sensi dell'Articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'Articolo 7.d del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

3. Il turismo sociale, ed in particolare quello associativo, che facilita un ampio accesso allo svago, ai viaggi ed alle vacanze, dovrebbe essere promosso con il sostegno delle autorità pubbliche.

4. Il turismo familiare, giovanile, studentesco, delle persone anziane e dei disabili dovrebbe essere incoraggiato e facilitato.



Articolo 8

Libertà di spostamenti turistici

1. I turisti ed i visitatori, nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali, dovrebbero beneficiare della libertà di spostamento all'interno dei loro paesi e da uno Stato all'altro, ai sensi dell'Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; dovrebbero avere accesso ai luoghi di transito e soggiorno, così come ai siti culturali e turistici senza eccessive formalità o discriminazione alcuna.

2. I turisti ed i visitatori dovrebbero avere accesso a tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni o esterni; dovrebbero avere un accesso rapido e agevole ai servizi locali amministrativi, giudiziari e sanitari; dovrebbero poter liberamente contattare le autorità consolari dei loro paesi di provenienza conformemente alle convenzioni diplomatiche in vigore.

3. I turisti ed i visitatori dovrebbero beneficiare degli stessi diritti dei cittadini del paese visitato per quanto concerne la riservatezza dei dati e delle informazioni personali che li riguardano, in modo particolare quando questi sono conservati in forma elettronica.

4. Le procedure amministrative relative all'attraversamento delle frontiere, che siano di competenza degli Stati o derivino da accordi internazionali, quali i visti o le formalità sanitarie e doganali, dovrebbero essere adattate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare al massimo la libertà di viaggio ed un ampio accesso al turismo internazionale; dovrebbero essere incoraggiati gli accordi fra gruppi di paesi tesi ad armonizzare e semplificare queste procedure; imposte e tasse specifiche che penalizzano l'industria del turismo e minano la sua competitività saranno progressivamente eliminate o corrette.

5. Nella misura in cui la situazione economica del paese da cui provengono lo permette, i viaggiatori dovrebbero avere accesso all'assegnazione delle valute convertibili necessarie per i loro spostamenti.



Articolo 9

Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell'industria turistica

1. I diritti fondamentali dei lavoratori stipendiati ed autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse

dovrebbero essere garantiti dalla supervisione delle amministrazioni nazionali e locali, sia dei loro Stati di provenienza che dei paesi di accoglienza, con particolare attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate in modo particolare al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globale dell'industria ed alla flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro.

2. I lavoratori stipendiati ed autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse avranno il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, iniziale e continuativa; dovrebbe essere garantita loro una protezione sociale adeguata; dovrebbe essere limitata per quanto possibile la precarietà dell'occupazione ed uno status specifico, in modo particolare per quel che riguarda la protezione sociale, sarà offerto ai lavoratori stagionali del settore.

3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualifiche necessarie, avranno diritto a portare avanti un'attività professionale nel settore del turismo conformemente alla legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori - specialmente nel settore delle piccole e medie imprese - godranno di libero accesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative.

4. Gli scambi di esperienze offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiranno a promuovere lo sviluppo dell'industria turistica mondiale; questi saranno agevolati, per quanto possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili.

5. Quali fattori insostituibili della solidarietà nello sviluppo e crescita dinamica degli scambi internazionali, le imprese multinazionali dell'industria turistica non dovranno abusare della posizione di predominio che talvolta detengono; esse dovranno evitare di divenire veicoli di modelli culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza; in cambio della libertà di investire e operare a livello commerciale che sarà loro pie-

namente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando, con un eccessivo rimpatrio dei profitti o delle loro importazioni indotte, di ridurre il loro contributo alle economie in cui operano.

6. Lo stabilimento di partnership e di relazioni bilanciate tra le imprese dei paesi di provenienza e di quelli riceventi contribuiscono ad uno sviluppo sostenibile del turismo e ad una distribuzione equa dei benefici derivanti dalla sua crescita.



Articolo 10

Applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo

1. I responsabili pubblici e privati dello sviluppo turistico dovrebbero collaborare nell'applicazione di questi principi e controlleranno la loro effettiva applicazione.

2. I responsabili dello sviluppo turistico dovrebbero riconoscere il ruolo delle istituzioni internazionali, in primo luogo quello dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e delle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione e sviluppo del turismo, della tutela dei diritti umani, dell'ambiente o della salute, nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

3. Gli stessi responsabili dovrebbero dimostrare la loro intenzione di sottoporre, ai fini della loro risoluzione, le controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo ad un organismo terzo imparziale conosciuto come Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo.

